

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DELLE SOCIE  
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL PETTIROSSO**

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 21.30, dopo che la prima convocazione alle ore 20.00 del medesimo giorno è andata deserta, per gli effetti dell'Art. 3 comma 1 del D.L. del 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. Decreto "Milleproroghe") in modalità telematica su piattaforma Zoom (Meeting ID: 89974412333) e ai sensi degli Articolo 10 ed 11 del vigente Statuto si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci e delle socie dell'Associazione di promozione sociale il Pettirosso.

I soci e le socie presenti, in numero di 7, alle ore 21.30 chiamano a presiedere la riunione il Sig. Marco Carniani ed la Sig.ra Elisa Secondi quale estenditrice del presente verbale. Alle ore 21.35 il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. In sostituzione del foglio delle firme dei soci e delle socie agli atti dell'Associazione rimane l'elenco dei soci e delle socie collegate al Meeting Zoom 89974412333. Il Presidente invita a discutere e deliberare sull'ordine del giorno: la discussione prevede l'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente ai fini dell'iscrizione per trasmigrazione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Prende la parola il Presidente Sig. Marco Carniani, il quale illustra ai soci e alle socie presenti che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117 del 03 Luglio 2017) e dall'art. 31 del relativo Decreto Ministeriale di attuazione (D.M. n. 106 del 15/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), al fine poter perfezionare il procedimento già attivato d'ufficio di iscrizione dell'Associazione - già iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione della Regione Umbria nella sezione B - da parte del competente ufficio regionale delle APS verso il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a seguito della verifica dei requisiti prevista dal suddetto procedimento il 28 maggio u.s. è stata segnalata la mancata conformità dello Statuto in relazione a quorum costitutivo di scioglimento (Art 21. C.C) e, di conseguenza, ne è stato richiesto l'adeguamento entro il termine massimo di 60 giorni.

Di conseguenza, il Presidente legge la nuova formulazione degli Articoli 12 e 20 dello Statuto. L'Assemblea, dopo la lettura, approva il testo di modifica all'unanimità. Lo Statuto così modificato viene allegato al presente verbale.

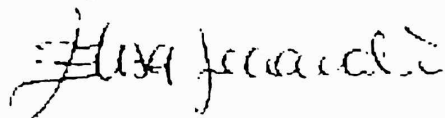
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del nuovo Statuto approvato dalla presente Assemblea ordinaria e a tutti gli adempimenti richiesti per completare il

procedimento di trasmigrazione e, quindi, di iscrizione al RUNTS. Considerato che la suddetta modifica statutaria è stata richiesta e si è resa necessaria per l'adeguamento alla normativa vigente, per la registrazione dello Statuto l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Alle ore 21:55, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La segretaria verbalizzante

Il Presidente



REGISTRATO A TERNI IL 30 GIU. 2022

AL N° 834

ATT. 3 € ESEHTE

L'ADDETTO  
(Annalisa Rotini)



# ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL PETTIROSSO"

## STATUTO

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| DELEGATO            |              |
| all'atto registrato |              |
| il                  | 30 GIU. 2022 |
| al N.               | 834          |
| S.                  | 3            |

### Articolo 1 - Denominazione

L'Associazione, denominata "Associazione di promozione sociale IL PETTIROSSO" o, in sigla "IL PETTIROSSO APS", d'ora in avanti "Associazione", è costituita e regolata dal presente Statuto redatto ai sensi della normativa vigente in tema di associazionismo di promozione sociale e, nello specifico, in conformità con il Codice Civile e con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni.

### Articolo 2 – Sede legale

L'Associazione, che ha sede legale nel territorio del Comune di Terni all'indirizzo risultante all'Amministrazione competente, su delibera del Consiglio Direttivo può istituire altrove uffici e sedi operative, anche temporanee. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale non comporta la modifica del presente Statuto.

### Articolo 3 – Descrizione e valori fondamentali

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di esercizio, fondi o riserve comunque denominate; inoltre, è indipendente, aconfessionale e ripudia il sessismo, il razzismo, l'abilismo ed ogni forma di discriminazione fondata su motivazioni di genere, di sesso ed orientamento sessuale, di età, di religione, di lingua, di nazionalità e di condizione sociale, economica e fisica e loro intersezioni; tali fattori non possono essere una limitazione all'iscrizione.

L'azione dell'Associazione muove dalla promozione e dalla difesa del principio di umanità e trae ispirazione dai valori di uguaglianza, libertà, pace e giustizia sociale contenuti nella Costituzione repubblicana, dai valori insiti nell'internazionalismo e nelle lotte di auto-determinazione ed emancipazione sociale, di liberazione e di resistenza ad ogni genere di fascismo, di cultura mafiosa, colonialista e patriarcale.

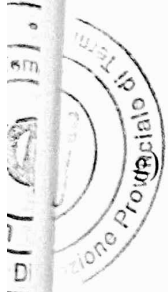
### Articolo 4 – Settori di intervento

L'Associazione svolge differenti attività di interesse generale, a favore della comunità, dei soci e delle socie, dei loro familiari e di terzi e con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, potendo operare nei settori indicati dalle seguenti lettere: a), d), h), i), l), n), o), r), t), u), w) e z).

### Articolo 5 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e promuove pratiche di cittadinanza, di solidarietà attiva e di cooperazione dal basso, favorendo la generazione di soluzioni collettive. L'Associazione può stringere alleanze programmatiche, prendere accordi di mutua collaborazione e di associazione con soggetti e altre organizzazioni, con Enti e con Istituzioni che non agiscano in contrasto con la visione e la missione dell'Associazione. In particolare l'Associazione, consapevole di agire nell'ambito dell'emergenza climatica, intende:

- prevenire e contrastare l'isolamento, l'esclusione sociale e ciò che di fatto limita o impedisce lo sviluppo della persona umana, promuovendo la partecipazione, la socializzazione, l'aggregazione delle persone e delle famiglie a partire dalle aree di prossimità e nei quartieri con iniziative – anche all'aperto e di carattere ricreativo/sportivo non agonistico – che favoriscano la comunanza, l'espressività, la fruizione degli spazi, il gioco, la socialità, la conoscenza reciproca, lo sviluppo e la cura dei beni comuni, la conoscenza del territorio e l'esercizio della memoria collettiva;

- 
- b) promuovere l'emersione dei bisogni in un clima solidale, accogliente, aperto, collaborativo e sicuro, nel quale l'auto-organizzazione, il mutuo-aiuto e la ricerca dal basso siano pratiche reali e la convivenza sia un valore da tutelare per il benessere personale e collettivo anche in situazioni di emergenza;
  - c) sostenere iniziative di commercio equo e solidale, di consumo critico e di cittadinanza consapevole e responsabile, orientate al superamento di un'economica dominata dalla logica del mercato, che conduce allo sfruttamento, al dominio, allo spreco e alla distruzione delle matrici ambientali;
  - d) promuovere e sviluppare una cultura dell'inclusione e dell'accoglienza all'insegna di comportamenti propositivi, dialogici, non lesivi della dignità altrui e di prevenzione/contrasto della violenza e delle dipendenze;
  - e) promuovere scambi ed attività culturali, ricreative, divulgative, informative e formative che riguardano la politica, l'economia, l'ambiente, la cultura, la storia, la salute e la società su ogni genere di contenuto coerente con le finalità ed i valori dell'Associazione a partire dalla tutela dei diritti umani;
  - f) prevenire e contrastare la discriminazione, i discorsi ed i reati di odio, il bullismo ed il cyber-bullismo, la dispersione e l'abbandono scolastico, la povertà educativa ed ogni genere di analfabetismo – incluso quello digitale – attraverso attività educative e formative, anche di natura extra-scolastica, rivolte alle comunità scolastiche, alla società civile e all'opinione pubblica;  
diffondere sul territorio una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che consideri i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze come soggetti titolari di diritti e come cittadini in atto oltre che come persone in formazione, capaci di partecipare e di contribuire in modo specifico ed originale alla vita familiare sociale e civile;
  - h) sostenere l'iniziativa giovanile ed attività di apprendimento ed educazione non formale ed informale che alimentino l'emersione di una narrazione innovativa delle diversità, che valorizzino le storie e le identità multidimensionali ed il pluralismo linguistico, abilitando a ciò i soggetti marginalizzati;
  - i) promuovere l'educazione alla lettura e alla scrittura, la letteratura, la cultura cinematografica, la produzione audio-visiva e la divulgazione di opere di qualità, anche se poco o per nulla diffuse, attraverso laboratori, rassegne ed altri eventi pubblici di varia natura;
  - j) sostenere il mondo dell'informazione ed il lavoro giornalistico con iniziative a sostegno della deontologia professionale e che incentivino il pluralismo, la qualità, il monitoraggio delle informazioni e l'adozione di iniziative e stili che rispettino e tutelino la dignità e la libertà dei soggetti più vulnerabili.

I dettagli delle attività e delle finalità vengono definite annualmente dall'Assemblea nelle linee generali di programma e possono includere iniziative di promozione della rappresentanza degli interessi, dei desideri e dei bisogni dei beneficiari delle attività, iniziative di formazione rivolte innanzitutto ai propri associati e iniziative di produzione di materiali informativi anche di natura editoriale.

L'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può esercitare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia tributaria, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime o di beneficenza.

#### **Articolo 6 – Iscrizione**

Il numero di soci e socie è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente. Posso aderire le persone fisiche e soggetti giuridici senza scopo di lucro. Chi aderisce dichiara di condividere i principi e le finalità statutarie, di volersi impegnare per la loro affermazione, mettendo a disposizione dell'Associazione la propria opera, conoscenza e competenza.

Per diventare socio / socia è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda di adesione. Le persone fisiche che intendano aderire devono fornire nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed almeno un proprio contatto; i soggetti giuridici, invece, devono fornire la propria denominazione, la data di costituzione, la sede legale, cui vanno allegate le generalità del legale rappresentante, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto. Chi aderisce dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto, di aderire alle deliberazioni degli Organi sociali e si impegna a versare una quota annuale all'Associazione. Le somme versate nell'ambito delle quote annuali di adesione all'Associazione ed eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili o trasferibili.

La domanda viene valutata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori; in caso di approvazione, l'ammissione deve essere comunicata al/alla richiedente e l'iscrizione deve essere annotata sul "Libro soci e socie" dell'Associazione. In caso di respingimento, il/la richiedente dovrà essere informato/a della motivazione e potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione utile si pronuncerà in modo definitivo. L'avvenuta adesione comporta l'acquisizione di un documento che lo attesti. Lo status di socio/a dell'Associazione, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art.7 del presente Statuto. Non sono ammesse iscrizioni strumentali o limitative dei diritti o a termine. Tutti gli associati e le associate, se in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di intervento e di voto attivo e passivo nelle assemblee, di accesso alle sedi, di essere informati sulle attività dell'Associazione e di prendervi parte attivamente, di prendere visione delle deliberazioni degli Organi sociali con richiesta scritta e motivata indirizzata alla Segreteria, nonché di organizzarsi – anche sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo – in commissioni, circoli o gruppi di lavoro.

#### **Articolo 7 – Perdita dell'iscrizione**

Lo status di associato/a viene perso per morte, recesso volontario, decadenza o per espulsione. Il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, indicando eventualmente una motivazione, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in cui è stato presentato, purché sia richiesto almeno tre mesi prima.

Quando per due anni consecutivi ci si renda morosi del pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, si decade d'ufficio dallo status di socio/a; invece, le espulsioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e possono avvenire per uno o più motivi:

- a) quando contravviene gravemente alle disposizioni statutarie o alle deliberazioni assembleari;
  - b) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione.
- Chi perde per espulsione il proprio status di associato/a, prima di promuovere eventuali azioni in giudizio, può ricorrere contro il provvedimento entro sessanta giorni, presentando le proprie controdeduzioni all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione utile si pronuncerà in modo definitivo. I soci / le socie che perdono definitivamente lo status vengono cancellati dal "Libro soci e socie" dell'Associazione e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Articolo 8 – Impegno dei soci e della socie**

L'Associazione si avvale prevalentemente di attività prestata in forma volontaria dei soci e delle socie, che possono richiedere di essere rimborsati per spese effettivamente sostenute e documentate. I volontari e le volontarie sono persone che, per loro libera scelta, mettono a disposizione senza alcun corrispettivo il proprio tempo e le proprie capacità e competenze in favore della comunità e dei destinatari delle attività. L'Associazione assicura i volontari e le volontarie contro gli infortuni ed i rischi eventualmente connessi allo svolgimento dell'attività e provvede annualmente alla stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione – nelle forme e nei limiti che la normativa vigente prevede – può assumere dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate. In ogni caso lo status di volontario è incompatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa.

### **Articolo 9 – Organi sociali**

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci e delle socie, che si suddivide in ordinaria e straordinaria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente dell'Associazione;
- d) il Comitato di controllo, laddove imposto dalla normativa vigente;
- e) la Segreteria;
- f) la Tesoreria.

Il/La Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo devono essere regolarmente associati/e, ricoprire tale carica a titolo gratuito e a lui/lei si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

### **Articolo 10 – L'Assemblea dei soci e delle socie**

L'Assemblea dei soci e delle socie è l'organo sovrano dell'Associazione e si distingue in ordinaria e straordinaria. I soggetti giuridici iscritti all'Associazione possono partecipare all'Assemblea attraverso il proprio legale rappresentante o tramite una persona a ciò delegata formalmente. Giascun associato/a ha diritto ad esprimere un solo voto e, in sua assenza, può farsi rappresentare nei limiti previsti dalla normativa vigente da un altro socio/a mediante delega scritta.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante affissione nella propria sede legale o in altra sede operativa, inoltre deve essere comunicata ai soci e alle socie in forma scritta con qualunque modalità consenta di avere un riscontro; la comunicazione deve aver luogo entro due settimane dalla prima convocazione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove si terrà.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio o da una socia scelto/a tra i presenti a maggioranza semplice; è competenza di chi presiede constatare la regolarità della convocazione, il pieno diritto di voto dei presenti, inclusa la regolarità delle deleghe, e proporre all'Assemblea un socio o una socia, individuato/a tra i presenti, per la stesura del verbale, che sarà conservato nell'apposito libro sociale.

Le votazioni delle Assemblee avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo e possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta di almeno un decimo dei presenti, per scrutinio segreto quando all'ordine del giorno risulti la nomina di cariche sociali, una o più controversie o l'azione di responsabilità verso gli amministratori.

### **Articolo 11 – L'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione su indicazione del Consiglio Direttivo e almeno una volta all'anno oppure a seguito di richiesta formale e motivata di almeno un decimo dei soci e delle socie. L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) rendiconto economico e relazione delle attività dell'anno precedente;
- b) linee generali di programma delle attività dell'anno in corso o pluriennali;
- c) nomina, revoca e conferma del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'organo di controllo, nonché eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) controversie relative all'espulsioni di socie/i e alle richieste di iscrizione respinte;
- e) ogni questione attinente la gestione sociale ed ulteriori argomenti per cui sia chiamata a decidere, inclusa l'adesione ad altri soggetti del Terzo Settore.

f) modifiche ed integrazioni allo Statuto, se imposte dalla normativa.

Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione sono sempre valide qualunque sia in numero dei soci e delle socie presenti e aventi diritto al voto. Per deliberare validamente sulle questioni poste all'ordine del giorno occorre la maggioranza semplice dei/delle presenti.

#### **Articolo 12 – L'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione su indicazione del Consiglio Direttivo oppure a seguito di richiesta formale e motivata di almeno un decimo dei soci e delle socie. L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) modifiche ed integrazioni allo Statuto, anche con effetti sull'Atto Costitutivo;
- b) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea straordinaria è valida quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci e delle socie aventi diritto al voto. Per deliberare validamente sulle questioni poste all'ordine del giorno occorre la maggioranza semplice dei/delle presenti ad eccezione della deliberazione di scioglimento, per la quale è richiesta una maggioranza favorevole di almeno tre quarti dei soci e delle socie.

#### **Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea ordinaria ed ha una durata di 3 anni; si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario ed è presieduto dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un componente scelto a maggioranza semplice dei presenti. Chi presiede individua tra i presenti colui/colei che andrà a stendere il verbale, poi conservato nell'apposito libro sociale. Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra l'Associazione ed i suoi componenti hanno il dovere di contribuire a ciò attraverso l'opera, la competenza e la conoscenza.

Al Consiglio Direttivo, in particolare, competente:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e delle socie;
- b) formulare programmi di attività e progetti;
- c) promuovere l'adesione all'Associazione, la motivazione e la formazione interna;
- d) deliberare l'ammissione a socio/a e le espulsioni;
- e) gestire di tutti i beni mobili e immobili;
- f) istituire sedi ed uffici operativi;
- g) stipulare atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) promuovere e rinforzare la progettazione e alla raccolta fondi;
- i) cooptare al proprio interno socie/e, nei limiti e nelle modalità stabilite dal presente articolo;
- j) definire le modalità di adesione ed il valore delle quote annuali;
- k) proporre modifiche ed integrazioni allo Statuto;
- l) svolgere ogni attività necessaria e funzionale alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, incluso il/la Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo può deliberare la cooptazione al proprio interno di uno o più associati/e, purché tale decisione venga ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile e, comunque, entro e non oltre quattro mesi dalla decisione; in caso di mancata conferma le componenti cooptate decadono. In ogni caso almeno la metà più uno dei suoi componenti devono essere inderogabilmente elettivi.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo distribuisce fra i suoi membri i compiti della Segreteria e della Tesoreria. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

#### **Articolo 14 – La Presidenza**

Il/La Presidente dell'Associazione è eletto/a tra i soci dall'Assemblea ordinaria, resta in carica per 3 anni e la sua carica è rinnovabile per un massimo di quattro mandati consecutivi. Al/Alla Presidente compete la legale rappresentanza, il buon andamento e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in caso di necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando seduta stante il Consiglio Direttivo per una ratifica dell'operato.

Il/La Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e può nominare tra i suoi componenti un/una Vicepresidente, cui competono tutti gli oneri dell'incarico in caso di assenza o di temporaneo impedimento del/della Presidente. La carica di Vicepresidente decade automaticamente ogni qual volta si procede alla rielezione del Consiglio Direttivo, del/della Presidente o in caso di sue dimissioni. Nel caso in cui il/la Presidente dell'Associazione rassegni le proprie dimissioni o perda lo status di associato/a, il/la Vicepresidente procede prontamente alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo della carica sociale vacante.

#### **Articolo 15 – L'organo di controllo**

Il Comitato di controllo è un organo sociale di natura collegiale, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed è composto per una durata massima di tre anni da tre membri, scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile ed ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile. In occasione della prima seduta provvede ad eleggere il Presidente tra i propri membri e di volta in volta viene individuato chi redige i verbali, che saranno consegnati alla Segreteria.

Il Comitato di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; inoltre, a determinate condizioni previste dalla normativa vigente, può esercitare la revisione legale dei conti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Articolo 16 – La Segreteria**

L'attività di Segreteria dell'Associazione è curata da almeno un membro del Consiglio Direttivo e prevede la predisposizione degli atti in votazione all'Assemblea dei soci e delle socie, gli adempimenti verso i Registri e/o Albi, nei quali l'Associazione è iscritta, l'aggiornamento dei libri sociali contenenti i verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato di controllo, laddove attivo; inoltre, la Segreteria cura la redazione e l'aggiornamento del "Libro soci e socie", del "Libro volontari e volontarie" e gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. Nel caso in cui più persone provvedano all'attività di segreteria, queste saranno individuate dal Consiglio Direttivo e andranno distinti i ruoli specifici, incluso quello di raccordo e di supervisione.

#### **Articolo 17 – La Tesoreria**

L'attività di Tesoreria dell'Associazione è curata da almeno un membro del Consiglio Direttivo e prevede la tenuta e l'aggiornamento della contabilità, curando i contratti, gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione. Il/la responsabile della Tesoreria redige anche il rendiconto economico consuntivo e i documenti integrativi. Nel caso in cui più persone provvedano all'attività di segreteria, queste saranno individuate dal Consiglio Direttivo e andranno distinti i ruoli specifici, incluso quello di raccordo e di supervisione.

#### **Articolo 18 – Le risorse economiche e patrimoniali**

L'Associazione può trarre da fonti diverse le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle attività: contributi annuali e straordinari degli associati e delle associate, finanziamenti pubblici e privati, donazioni, contributi di natura non corrispettiva e lasciti diversi,

proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse inclusi ricavi e rendite patrimoniali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, feste e sottoscrizioni anche a premi, lotterie e vendite occasionali di beni di modico valore, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, svolte secondo modalità e limiti definiti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da titoli di proprietà mobiliare ed immobiliare, da risorse vincolate, depositi, quote in altri organizzazioni del Terzo Settore e da eventuali fondi di riserva.

#### **Articolo 19 – Il rendiconto economico**

Il rendiconto economico (o bilancio di esercizio) viene redatto annualmente a consuntivo con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno ad eccezione dell'anno di costituzione che ha avuto decorrenza dal 19 maggio 2000. Il documento viene predisposto dal Consiglio Direttivo e, salvo motivi particolari, deve essere discusso dall'Assemblea ordinaria entro il trentuno marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rendiconto, oltre a contenere una sintetica descrizione della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, deve anche contenere una nota integrativa dello stato patrimoniale, del carattere secondario e strumentale delle attività diverse realizzate, delle raccolte fondi organizzate e delle donazioni, per le quali possano essere richieste agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 20 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci e delle socie appositamente convocata, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti anche al di fuori degli/le associati/e. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, si rimanda a quanto previsto dall'Art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, inclusi eventuali avanzi di esercizio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, è devoluto ad altri soggetti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

#### **Articolo 21 – Simbolo dell'Associazione**

Il simbolo dell'Associazione è rappresentato dall'immagine stilizzata di un pettirosso rivolto a sinistra con una stella sul petto, collocato al centro di una linea stilizzata che richiama la chiocciola usata negli indirizzi di posta elettronica. Il colore del simbolo è ufficialmente arancione, bianco e nero.

#### **Articolo 22 – Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

